

Comune di Oppeano

Provincia di Verona

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. 51;

Oppeano, lì 14.05.2007

prot. n. 6684;

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PRELEVATA AD USO POTABILE E IRRIGUO DAL POZZO DI PROPRIETA' BELLORIO TULLIO E COSTALONGA BRUNA IN VIA SALIERI, 20/B IN VALLESE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che a seguito sopralluogo e prelievi di campione di acqua di falda effettuati dall'ARPAV presso il pozzo in disuso di proprietà Bellorio Tullio e Costalonga Bruna in via Salieri, 20/B in frazione Vallese, in data 06.03.2007, con nota pervenuta dalla medesima Agenzia il 06.04.2007, prot. ns. atti n. 4823, e in data 12.04.2007 dall'Az. ULSS 21 con nota prot. n. 5182 del 16.04.2007, è stata segnalata la presenza di cromo esavalente nel pozzo in discorso con profondità di 6-7 metri, oltre il valore di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) previsto dall'Allegato 5, tabella 2, del D. Lgs. 152/06;

RICHIAMATE le ordinanze:

- N. 42 del 16.04.2007 di “divieto di utilizzo dell'acqua prelevata ad uso potabile ed irriguo dai pozzi privati con pescaggio fino a 20 metri dislocati nel territorio della frazione di Vallese”;
- N. 49 del 04.05.2007 di revoca dello stesso provvedimento;

VISTA la nota pervenuta dall'Az. ULSS 21 in data 08.05.2007, prot. ns. atti n. 6378, con la quale la medesima agenzia propone di confermare l'ordinanza n. 42/07 per il pozzo in questione;

RITENUTO pertanto di interdire l'utilizzo dell'acqua prelevata ad uso potabile ed irriguo dal pozzo di proprietà Bellorio/Costalunga, seppure il medesimo risulti in disuso;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;

ORDINA:

è fatto divieto di utilizzo dell'acqua prelevata ad uso potabile, domestico ed irriguo dal pozzo in disuso in proprietà Bellorio/Costalunga.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificato ai Sigg.ri Bellorio Tullio e Costalonga Bruna – via Salieri, 20/B - in frazione Vallese.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente sia trasmessa per gli adempimenti di competenza:

- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Servizio Polizia Municipale;
- all'albo pretorio;
- all'A.R.P.A.V.- Dipartimento provinciale di Verona, via A. Dominutti, n. 8 – Verona;
- all'ULLSS 21 – Dipartimento di prevenzione, via C. Gianella, n. 1 - Legnago
- alla Provincia di Verona – Settore Ecologia, via Delle Franceschine, n. 10 – Verona;
- alla Regione Veneto – Direz. Tutela dell'Ambiente, Calle Priuli, n. 99 - 31121 Venezia;
- al Prefetto di Verona – via Santa Maria Antica, n. 1 – Verona.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, alternativamente, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa notifica.

La presente ordinanza potrà essere revocata soltanto con l'emissione di un'ulteriore analogo provvedimento.

/la

Il Sindaco
rag. Alessandro Montagnoli